Via Benigno Crespi n. 23, 20159 - Milano – Italia
+39 02 5966 3050
infofondopensionezurich@it.zurich.com
fondo.dipendenti@pec.zurich.it
www.fondip.zurich.it

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo

già "CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO ZURIGO"

I Sezione Speciale dell'Albo dei Fondi Pensione n. 1089
Fondo Pensione Preesistente - Istituito in Italia

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29.10.2026
In vigore dal 31.10.2026

Sommario

PREMESSA 2

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI 2

CONTRIBUZIONE ORDINARIA E CONTRIBUZIONE VOLONTARIA: DEDUCIBILITÀ FISCALE 2

CONTRIBUZIONE AL FONDO DERIVANTE DALLA CONVERSIONE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITÀ 3

CONTRIBUZIONE AL FONDO PER REINTEGRO DI ANTICIPAZIONI 3

CONFERIMENTO DEL TFR PREGRESSO 4

REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE - TASSAZIONE DEI RENDIMENTI 5

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI 6

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI SUL MONTANTE MATURATO DAL 1.1.2007 6

A. PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 7

A1. PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE IN FORMA DI CAPITALE 7

A2. PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE IN FORMA DI RENDITA 8

A3. RENDITA A DURATA DEFINITA (ALTERNATIVA ALLA RENDITA VITALIZIA) 8

A4. PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI. (ALTERNATIVA ALLA RENDITA VITALIZIA) 8

A5. EROGAZIONE FRAZIONATA IN UN PERIODO MINIMO DI 5 ANNI. 8

B. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.) 9

C. RISCATTI 9

D. TRASFERIMENTI 10

E. ANTICIPAZIONI 10

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI SUI MONTANTI MATURATI FINO AL 31.12.2006 10

A. PRESTAZIONI EROGATE SOTTO FORMA DI RENDITA 11

B. PRESTAZIONI SOTTO FORMA DI CAPITALE (COMPRESE LE ANTICIPAZIONI) 11

C. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.) 11

PREMESSA

Il presente Documento illustra il regime fiscale della previdenza complementare e si compone delle seguenti sezioni:

1. Regime fiscale dei contributi;
2. Regime fiscale del fondo pensione (tassazione dei rendimenti);
3. Regime fiscale delle prestazioni.

L'aderente si considera "vecchio iscritto" se risulta iscritto prima del 28/4/1993 ad una forma di previdenza complementare istituita prima del 15/11/1992 senza aver mai riscattato la precedente posizione previdenziale e "nuovo iscritto" se si è iscritto ad una forma di previdenza complementare dopo il 28/04/1993.

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

CONTRIBUZIONE ORDINARIA E CONTRIBUZIONE VOLONTARIA: DEDUCIBILITÀ FISCALE.

Dal 1° gennaio 2007, i contributi versati al fondo pensione dal datore di lavoro e dall'aderente in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, oppure volontariamente dall'aderente (con versamento tramite bonifico) sono deducibili dal reddito complessivo fino a un limite di 5.300,00 euro[1]. Il TFR versato al Fondo, invece, non gode del vantaggio della deducibilità fiscale.

Al **lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007**[2] che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite ordinario di deducibilità[3], in misura pari alla differenza positiva tra il totale dei contributi deducibili nel quinquennio e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.650,00 annui[4].

Il quinquennio utile a poter fruire del suddetto ulteriore plafond di deducibilità **decorre dall'anno di prima occupazione in cui l'aderente risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare** (i.e. da quando diviene titolare di reddito), non rilevando che l'iscrizione alla previdenza complementare sia precedente (ad es. in quanto originariamente iscritto alla previdenza complementare quale soggetto fiscalmente a carico[5]).

Pertanto, il "monte" accumulato del predetto bonus può essere utilizzato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di euro 7.950,00 annui (5.300,00 + 2.650,00), tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite ordinario annuale di euro 5.300,00.

[1] Limite elevato a 5.300 euro annui dai precedenti 5.164,57 euro per effetto dell'art. 1, comma 201, L. 199/2025, in vigore dal 1° luglio 2026 con effetto retroattivo sull'intero anno fiscale 2026.

[2] Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 131/E del 27 dicembre 2011.

[3] Pari a euro 5.164,57 per gli anni fino al 2025 e al nuovo limite di euro 5.300,00 per gli anni dal 2026

[4] Fino al 2025, pari ad euro 2.582,29 annui.

[5] Per maggiori informazioni si rinvia alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 10 aprile 2025

CONTRIBUTI NON DEDOTTI: COMUNICAZIONE DA FARE AL FONDO

Se l'ammontare dei contributi versati al Fondo non ha fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo, l'aderente deve comunicare al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso del Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo, per i dipendenti delle Società del Gruppo Zurich in Italia detto adempimento informativo è assolto dal datore di lavoro per i contributi versati per il suo tramite (restano, pertanto, esclusi da tale comunicazione i contributi versati volontariamente al Fondo da parte dell'aderente). I contributi non dedotti, ove comunicati al Fondo, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione delle prestazioni.

CONTRIBUZIONE AL FONDO DERIVANTE DALLA CONVERSIONE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITÀ[6]

Con la Legge di Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, Legge n. 232/2016 dell'11 dicembre 2016), inoltre, nell'ambito degli interventi di "welfare" è stata introdotta la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, **il premio di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari**[7]. Tale tipologia di contribuzione rimane **esclusa dalla tassazione** e non incide sui limiti di deducibilità sopra indicati. È inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni richieste al Fondo: pertanto tali versamenti sono resi esenti da imposizione fiscale.

CONTRIBUZIONE AL FONDO PER REINTEGRO DI ANTICIPAZIONI

Il trattamento tributario dei contributi descritto nel paragrafo *"Contribuzione ordinaria e contribuzione volontaria: deducibilità fiscale"* è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente nel limite di 5.300,00 euro annui[8].

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. La disciplina appena esposta in riferimento al riconoscimento del credito d'imposta sul reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data (infatti, il richiamato beneficio fiscale non spetta se la somma che l'iscritto reintegra sia totalmente imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al maturato prima del 1° gennaio 2007[9] oppure se, pur essendo imputabile a quanto

[6] Il limite massimo annuo dei contributi versati in sostituzione del premio di produttività, originariamente fissato in euro 3.000, è stato elevato a euro 5.000 in via transitoria per il biennio 2026-2027 dall'art. 1, comma 202, L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026).

[7] L'Agenzia delle Entrate (Risposta ad interpello n. 154 del 15 luglio 2024), ponendosi nel solco di quanto già espresso con la Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020 riguardo all'assenza di oneri di comunicazione in capo ai dipendenti in caso di versamento di contributi aggiuntivi a fondi pensione in base a premi di welfare aziendale, ha ulteriormente chiarito che, tenuto conto che la comunicazione al fondo pensione dei contributi sostitutivi del premio di risultato (o in generale dei contributi non dedotti) è posta nell'interesse del contribuente, sia sufficiente la comunicazione ricevuta in tal senso dal datore di lavoro.

[8] Limite elevato da 5.164,57 euro per effetto dell'art. 1, comma 201, L. 199/2025.

[9] Per i montanti accantonati prima del 1.1.2007, la quota destinata come reintegro del montante dell'anticipazione ed eccedente il plafond di deducibilità viene considerata dal Fondo come contributo non dedotto.

maturato post 1° gennaio 2007, i versamenti effettuati nell'anno siano in misura inferiore alla soglia di deducibilità).

Va evidenziato che in caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al Fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il Fondo non può considerare le somme come reintegri, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 252/2005. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, infatti, la documentazione probatoria è costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute che il Fondo provvederà a inviare all'aderente (es. Certificazione Unica) e dalla comunicazione presentata da quest'ultimo al Fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.

CONFERIMENTO DEL TFR PREGRESSO

Le somme versate al Fondo concorrono ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al Fondo con quella in cui l'aderente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Gli importi versati a titolo di TFR pregresso concorrono a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 31 dicembre 2000, quello maturato dopo il 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2007, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo antecedente il 1° gennaio 2007 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni vigenti *pro tempore*, considerando quali anni di effettiva contribuzione al Fondo i periodi di formazione del TFR.

Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualifica di "vecchio iscritto" per gli aderenti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR pregresso.

REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE - TASSAZIONE DEI RENDIMENTI

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

Tuttavia, i redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati, oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta "*white list*" concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,5% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,5% di tali rendimenti. Il medesimo criterio di tassazione dei redditi derivanti dagli investimenti in titoli pubblici italiani ed equiparati, da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella *white list* viene applicato anche nel caso in cui il fondo pensione investa indirettamente negli stessi tramite OICR.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto ai momenti nei quali la posizione è stata accumulata nel fondo pensione:

- a partire dal 1.1.2007;
- nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006;
- nel periodo fino al 31.12.2000.

Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31.12.2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. "riliquidazione").

Nell'ambito della tassazione delle prestazioni, oltre ai suddetti "periodi fiscali", rileva la distinzione tra "vecchio iscritto" e "nuovo iscritto".

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI SUL MONTANTE MATURATO DAL 1.1.2007

Per alcune tipologie di prestazione di seguito descritte, ai fini della determinazione della aliquota fiscale applicabile, rileva il c.d. "periodo di partecipazione alla previdenza complementare".

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" - in assenza di trasferimento in ingresso della posizione maturata presso altre forme pensionistiche - viene individuato con riferimento agli anni di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi alla stessa. Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione alla previdenza complementare; se la data di adesione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di quindici.

Pertanto, nell'ipotesi in cui **l'aderente sia contemporaneamente iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore**, anche a prescindere dal trasferimento[10]: per attestare tale situazione è, quindi, necessario che l'iscritto presenti al Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo una dichiarazione, rilasciata dall'altra forma pensionistica con la quale sia in corso il rapporto associativo, recante la data di decorrenza di quest'ultimo e la conferma che la posizione individuale sia ancora attiva e, quindi, che non sia stata oggetto di riscatto totale. Tale dichiarazione dovrà essere fornita dall'iscritto al Fondo unitamente ad ogni richiesta di prestazione, ad eccezione della RITA per la quale dovrà essere presentata con la richiesta di attivazione. Con riferimento alla RITA, resta in capo all'iscritto l'onere di informare il Fondo in caso di cessazione del rapporto associativo con l'altra forma pensionistica complementare affinché venga, se del caso, rivalutata la corretta determinazione dell'aliquota fiscale.

In mancanza di tale dichiarazione, il Fondo non potrà determinare né riconoscere in sede di liquidazione della prestazione eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla riduzione dell'aliquota in ragione degli anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Resta inteso che la suddetta dichiarazione non è utile a far acquisire presso il Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo lo status di "vecchio iscritto" in essere presso un altro fondo pensione: per poter vantare la qualifica di vecchio iscritto necessaria per richiedere la prestazione interamente in capitale evitando l'obbligo di convertire il montante in rendita occorre effettuare il trasferimento della posizione individuale (cfr. Risposta a quesito Covip aprile 2017).

[10] Cfr. Deliberazione COVIP del 28 giugno 2006.

A. Prestazione pensionistica complementare

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di partecipazione di 5 anni alla previdenza complementare, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

a) in capitale fino a un massimo del 50%;

b) rendita vitalizia;

c) rendita a durata definita;

d) prelievi liberamenti determinabili;

e) erogazione frazionata;

f) interamente in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui dalla conversione in rendita del 70% della posizione individuale accumulata derivi un importo della pensione complementare inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

Fermo restando che la tipologia di prestazione di cui alla lettera a) può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui alle lettere da b) a e), si evidenzia che le tipologie di prestazioni **da c) a e) sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia**, non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia.

Vecchi iscritti - Prestazioni pensionistiche

Fermo quanto rappresentato, **i vecchi iscritti mantengono la facoltà di percepire l'intera prestazione in capitale**. Su quanto maturato dal 1.1.2007 si applica, però, la meno favorevole fiscalità (che prevede in particolari fattispecie la tassazione IRPEF su rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva) in vigore fino al 31.12.2006 (art. 23 D.Lgs. 252/2005).

A seguito di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, i "vecchi iscritti" possono usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dall'01.01.2007 (art. 11 D.Lgs. 252/2005), facendone espressa richiesta al Fondo. L'esercizio di tale opzione comporta **l'obbligo di percepire la prestazione, maturata dall'01.01.2007, per il 50% in forma di rendita qualora il 70% del maturato dall'01.01.2007, convertito in rendita, sia maggiore del 50% dell'assegno sociale**. Il Fondo provvede a verificare se sussiste tale obbligo e, in caso positivo, prima di procedere alla liquidazione, ne informa l'iscritto per consentirgli di valutare ulteriori opzioni. La scelta, da parte dei "vecchi iscritti", per la fiscalità più favorevole comporta anche l'esenzione dalla tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva.

A1. Prestazione pensionistica complementare in forma di capitale

Sulle prestazioni pensionistiche erogate in tutto o in parte in forma di capitale è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla previdenza complementare (vd. sopra), in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al quindicesimo anno. Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, ovvero i rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

A2. Prestazione pensionistica complementare in forma di rendita

Sulle prestazioni pensionistiche in forma di rendita è operata, volta per volta sull'ammontare della prestazione erogata, una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla previdenza complementare (vd. sopra), in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15esimo anno. Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15.

In caso di pensione erogata in tutto o in parte in forma di rendita, sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazione a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%[11]. Attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati *"white list*", viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%. Tale rendimento viene scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione.

A3. Rendita a durata definita (alternativa alla rendita vitalizia)

Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita, nonché al riscatto del relativo montante residuo in caso di decesso del beneficiario, si applica il regime fiscale previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale.

La parte imponibile è pertanto soggetta a ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, fino ad un massimo di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

I rendimenti[12] sono soggetti alla medesima tassazione prevista nella fase di accumulo; il montante maturato ante 1° gennaio 2007 è assoggettato alla tassazione separata già prevista per le prestazioni in capitale.

A4. Prelievi liberamente determinabili. (alternativa alla rendita vitalizia)

Ai prelievi liberamente determinabili, nonché al riscatto del relativo montante residuo in caso di decesso del beneficiario, si applica il regime fiscale previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale.

La parte imponibile è pertanto soggetta a ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, fino ad un massimo di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

I rendimenti[12] sono soggetti alla medesima tassazione prevista nella fase di accumulo; il montante maturato ante 1° gennaio 2007 è assoggettato alla tassazione separata già prevista per le prestazioni in capitale.

A5. Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni.

La parte imponibile della prestazione in forma di erogazione frazionata è soggetta a ritenuta a titolo

[11] Sul rendimento annuo finanziario prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva che fino al 2011 è pari al 12,50%. Per la parte di plusvalenza maturata dall'01.01.2012 la misura dell'imposta sostitutiva è invece prevista fino ad un massimo del 20%; dall'01.07.2014 pari al 26%.

[12] Si attendono specifici chiarimenti e circolari esplicative da parte dell'Agenzia delle entrate. Il Fondo provvederà ad adeguare la documentazione, le procedure e i calcoli operativi di dettaglio sulla base delle indicazioni e delle istruzioni applicative che saranno ufficialmente emanate.

d'imposta con l'aliquota del 20%, ridotta di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, fino ad un massimo di 5 punti percentuali (aliquota minima del 15%).

L'anzianità utile al calcolo della riduzione è determinata con i medesimi criteri applicabili alle altre forme di prestazione (vd. sopra).

I rendimenti sono soggetti alla tassazione prevista nella fase di accumulo12; il montante maturato ante 1° gennaio 2007 è assoggettato alla tassazione separata già prevista per le prestazioni in capitale.

B. Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.)

La parte imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con applicazione dell'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (vd. sopra), con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare del richiedente è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Si precisa che, poiché le somme richieste a titolo di R.I.T.A. continuano, al netto delle rate di volta in volta erogate, a rimanere in gestione presso il Fondo, la misura dell'aliquota applicabile alla singola rata continua a degradare anche in corso di erogazione della R.I.T.A. in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Il percettore della R.I.T.A. ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando per l'applicazione della tassazione ordinaria; ciò comporta come conseguenza che per tale reddito spettano le detrazioni di cui all'art. 13, c. 1 TUIR. È possibile effettuare tale scelta nella dichiarazione dei redditi attraverso l'inserimento dell'apposito codice nella casella relativa ai "casi particolari" prevista nel riquadro relativo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

C. Riscatti

Vengono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare (vd. sopra) con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, le somme erogate a titolo di:

- riscatto parziale nella misura del 50% per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscatto totale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) oppure a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- riscatto totale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Con riferimento alle somme erogate dal Fondo agli eredi a seguito del decesso dell'aderente, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 70/E del 18.12.2007, ha chiarito che le stesse sono escluse dall'applicazione dell'imposta di successione, al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità

equipollenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

La predetta ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto dei redditi già assoggettati a imposta: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo (imponibile fiscale).

Sulle somme erogate a titolo di riscatto totale o parziale per cause diverse da quelle descritte in precedenza si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

D. TRASFERIMENTI

Le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso forme pensionistiche disciplinate dal D.lgs. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale.

E. ANTICIPAZIONI

Le anticipazioni della posizione individuale sono assoggettate a un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l'aderente al Fondo richieda:

- un'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti e contributi non dedotti), è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (vd. sopra) con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione sulla prima casa di abitazione degli interventi di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 DPR n. 380 del 6 giugno 2001, relativamente, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti e contributi non dedotti), si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%;
- un'anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti e contributi non dedotti), si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI SUI MONTANTI MATURATI FINO AL 31.12.2006

L'art. 23, c. 1 D.lgs. 252/2005 individua nel 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della nuova normativa; tuttavia, per coloro che alla predetta data risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, il comma 5 del medesimo art. 23 stabilisce che:

- relativamente ai montanti già maturati a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni pro tempore vigenti nei diversi periodi di maturazione (ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che dispone la riliquidazione delle prestazioni in capitale);
- il conguaglio dell'imposta assolta in via provvisoria sulle anticipazioni ante 2007 avviene in sede di tassazione della prestazione definitiva;

– per le prestazioni erogate anteriormente all'01.01.2007 per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto alla medesima data all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute in conseguenza della riliquidazione non si dà luogo alla riliquidazione stessa.

Nei confronti di coloro che risultavano già aderenti al Fondo alla data del 31 dicembre 2006 continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino a tale data, la previgente disciplina fiscale, distinguendo tra due periodi fiscali: l'ante 1.1.2001 e il periodo compreso tra l'1.1.2001 e il 31.12.2006.

A. Prestazioni erogate sotto forma di rendita

- Montante maturato fino al 31.12.2000: è assoggettato a tassazione progressiva dell'87,5% dell'importo della rendita calcolata sul montante maturato fino al 31.12.2000;
- Montante maturato dal 01.01.2001: è assoggettato a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,5%.

B. Prestazioni sotto forma di capitale (comprese le anticipazioni)

- Montante maturato al 31.12.2000: sull'imponibile, ovverosia il montante maturato al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR, si applica la tassazione separata ai sensi dell'art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni;
- Montante maturato dall'01.01.2001: l'imponibile, ovverosia il montante maturato al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti, è assoggettato a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva.

 Se l'importo liquidato in capitale è inferiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica limitatamente alla quota parte corrispondente ai contributi dedotti ed alle quote di TFR.

 Se, al contrario, l'importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica non solo sulla quota parte relativa ai contributi dedotti ed alle quote di TFR ma anche su quella corrispondente ai rendimenti finanziari.

 Per le Anticipazioni, sulla parte di montante maturato dal 01.01.2001, per imponibile da assoggettare a tassazione separata si intende il montante comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

C. Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.)

La parte imponibile della R.I.T.A. è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con applicazione dell'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tuttavia, l'imponibile varia in relazione al periodo di maturazione dei montanti:

- Montante maturato al 31.12.2000: per imponibile si intende il montante maturato al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR;

VECCHI ISCRITTI

Le prestazioni a titolo di R.I.T.A., erogate ad un "vecchio iscritto" e riferite ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 ed ai relativi rendimenti finanziari, sono soggette ad aliquota del 15% riducibile fino ad un minimo del 9%. Pertanto, sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari, non viene applicata la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% di cui all'art. 6 l. n. 482/1985.

- Montante maturato dall'01.01.2001: per imponibile si intende il montante maturato al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti.

VECCHI ISCRITTI

Limitatamente ai "vecchi iscritti" che non optino per l'applicazione, rispetto ai montanti maturati a partire dal 1.1.2007, del regime in vigore a partire da tale data, lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad un terzo del montante.